



Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Ufficio Affari generali, dell'Archivio generale e del Personale

Giustizia amministrativa
 Segretariato Generale
 REGISTRO UFFICIALE
 Prot. n. 0016086 - 09/07/2008 - USCITA -



cds 000012667400

Ai Dirigenti degli uffici centrali della Giustizia amministrativa

Ai Dirigenti delle Sezioni giurisdizionali e delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato

Ai Segretari Generali dei TT.AA.RR

*Ai Responsabili degli uffici
 LORO SEDI*

Oggetto: decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 – Disposizioni in materia di personale.

Si informano gli Uffici in indirizzo che il decreto legge richiamato in oggetto prevede, fra l'altro, norme sulla gestione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (artt. dal 70 al 73). In particolare, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 71 (all.1) in tema di assenze per malattia e di permessi retribuiti.

Nelle more della conversione del decreto, e nell'attesa di ricevere chiarimenti dal Dipartimento della Funzione pubblica, si formulano le prime indicazioni.

Per quanto concerne la certificazione medica che il lavoratore deve esibire nei casi di assenza per malattia previsti dal comma 2, si rinvia al recentissimo parere n.45/2008 (all.2) formulato dal Dipartimento della funzione pubblica. art. 19

Circa il disposto del comma 4 dell'art.71, deve ritenersi che la previsione contenuta nel primo periodo non abbia natura precettiva ma programmatica, affidando alla contrattazione collettiva o alle specifiche normative di settore l'individuazione dei termini e delle modalità di fruizione dei permessi retribuiti, secondo una quantificazione articolata esclusivamente su ore, e non più anche su giornate lavorative.

Immediatamente efficace deve ritenersi, invece, la disposizione di cui al secondo periodo del medesimo comma, là dove le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali già prevedano una quantificazione in termini di monte ore complessivo delle tipologie di permesso retribuito. In tale circostanza infatti nel caso di assenza per l'intera giornata lavorativa, non sussistono ostacoli ad imputare da subito al citato monte ore quelle effettivamente fruite dal lavoratore nella giornata di assenza. Sono riferibili a tali fattispecie i permessi di cui all'art.18, comma 2, del CCNL del 16.5.1995, come sostituito dall'art.9, comma 3, lettera a) del CCNI stipulato in data 16.5.2001 nonché i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n.104/1992 in forza della previsione dell'art.18, comma 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall'art.9, comma 3, lettera c) del citato CCNI.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE
 (Dr. Gaspare Fiorentino)

*vedi verbale
 corso e fare mettere
 per fare e field
 11788*

D.L. 25-6-2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
 Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.



← Documento →

Risultati →



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SEGRETERIA TECNICA

DFP-0031725-04/07/2008-1.2.3

Parere UPPA n.45/08

Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali
Dipartimento della Qualità
Direzione Generale Programmazione
Sanitaria

OGGETTO: Certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Art.71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

Con il quesito indicato a margine, codesto ministero chiede allo scrivente ufficio l'avviso interpretativo concernente l'art.71 del decreto legge n.112/08.

Concretamente, si chiede di conoscere quale sia la portata applicativa della disposizione citata allorquando la stessa, al comma 2, prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

Così come indicato nel quesito, il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture.

E' però necessario per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all'ente da cui promana la certificazione in esame.

Per una più corretta analisi della problematica è infatti necessario integrare la presente valutazione di alcune considerazioni che attengono il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente.

Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell'art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro" (Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all'art.71 del decreto legge n.112/2008.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro